



VADEMECUM PER IL TIROCINIO FORENSE

**PRIME INDICAZIONI PER UNA CORRETTA
COMPILAZIONE E TENUTA
DEL LIBRETTO DELLA PRATICA**

GENNAIO 2024

Con il presente vademecum vengono illustrate le regole e le modalità di svolgimento della “pratica (o tirocinio) forense”. Tale pratica, invero, costituisce uno dei presupposti imprescindibili per l’accesso alla professione d’avvocato. Le norme che la disciplinano sono principalmente la l. 31 dicembre 2012 n. 247 (artt. 40-45) ed il decreto attuativo del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70 alle quali si rimanda espressamente per tutto quanto non stabilito nel presente scritto.

Al fine di poter ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, è necessario che il tirocinante sia iscritto nel Registro Praticanti e svolga continuativamente, assiduamente e con profitto la pratica per un periodo minimo di **18 mesi** salvo le deroghe di cui appresso.

Inoltre, durante tutti e tre i semestri di pratica, è fatto **obbligo al tirocinante di partecipare ai corsi di formazione** di cui all’art. 43 legge 247/2012 organizzati dal COA.

Il periodo di pratica **decorre** dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la delibera di iscrizione e **non** dalla data di notifica di questa o dalla consegna del libretto. L'iscrizione nel registro dei Praticanti può avere una durata massima di 6 anni decorrenti dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la relativa delibera.

In base all'art. 5 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70 è possibile l'**anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari** nei termini e nei modi di cui al suddetto articolo cui si rimanda espressamente. Anche durante il semestre anticipato di pratica la frequenza del corso di formazione di cui all’art. 43 legge 247/2012 è obbligatoria.

Per la verifica della effettività della pratica, dovrà essere compilato il libretto (che verrà consegnato dopo l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti).

Al momento della consegna del libretto verrà assegnato al tirocinante un *Tutor* delegato dal Consiglio dell'Ordine sia per il controllo e la verifica del corretto svolgimento della pratica, sia per aiutare a risolvere i problemi che il tirocinante dovesse avere nel periodo di pratica.

Il libretto è diviso in 3 semestri e ciascun semestre ha tre sezioni: una per le udienze, una per gli atti processuali e le attività stragiudiziali ed una per le questioni giuridiche trattate.

Entro i trenta giorni successivi alla fine di ogni semestre di tirocinio dovranno essere depositati presso la Segreteria del Consiglio, in tempo utile per la verifica da parte del *tutor* e la successiva vidimazione, il libretto della pratica corredato dalle relazioni periodiche di cui si dirà appresso. Il libretto e le relazioni dovranno essere firmate dal tirocinante e dal *Magister*. Nel caso in cui, nel corso del semestre, il tirocinante decida di cambiare il *Magister* con cui svolge il tirocinio, il libretto dovrà essere firmato da tutti i *Magister* che si sono succeduti. Il termine di trenta giorni per il deposito del libretto in segreteria non è perentorio, ma si raccomanda il suo rispetto.

Si raccomanda, inoltre, il deposito del libretto **almeno una settimana prima** della data fissata per l'adunanza del Consiglio dell'Ordine in cui si intenda ottenere la vidimazione semestrale, in modo da consentire al *Tutor* di verificare il corretto svolgimento del semestre di tirocinio.

Ciascun tirocinante concorderà con il proprio *tutor* i tempi e le modalità sia degli incontri periodici che delle vidimazioni semestrali e della verifica delle relazioni.

§

MODALITA' ALTERNATIVE DELLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE

Ai fini dello svolgimento del tirocinio forense, la frequenza dello studio può essere sostituita- per un periodo non superiore ad un anno di pratica- da:

- a) La frequenza delle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modificazioni. In tal caso il rilascio del certificato di compiuto tirocinio è subordinato alla presentazione del diploma della Scuola di specializzazione. Il tirocinante è esentato dalla frequenza della Scuola di Forense per un anno di frequenza della suddetta scuola di specializzazione.
- b) Lo svolgimento del praticantato, ai sensi del combinato disposto, dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dell'art. 2 DM 58/2016 presso un ufficio giudiziario compreso nel circondario del

Tribunale di Prato. A tal fine il /la tirocinante deve essere iscritto/a al Registro Speciale dei praticanti e avere già svolto 6 mesi di tirocinio presso un avvocato; deve comunque frequentare la Scuola Forense per mesi diciotto. Terminato il periodo di tirocinio, il/la tirocinante redige una relazione sottoscritta dal magistrato affidatario che attesti la veridicità di quanto in essa contenuto e deve essere trasmessa a cura dell'ufficio o in difetto depositata dal praticante al Consiglio dell'Ordine, il quale rilascia il relativo certificato con espressa indicazione che l'attività di praticantato si è svolta a norma del decreto del D.M. n.58/2016 e dell'ufficio giudiziario ove ha avuto luogo

- c) Lo svolgimento di un tirocinio per un periodo di diciotto mesi presso gli Uffici Giudiziari di cui all'art. 73 del D.L. n.69/2013, convertito dalla Legge n.98/2013. L'esito positivo del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale. A tal fine, il/la tirocinante dovrà depositare al Consiglio dell'Ordine la relazione del Magistrato formatore sull'esito del periodo di formazione. Il tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica purché venga svolto: - per il periodo di diciotto mesi presso un Ufficio Giudiziario tra quelli indicati dal primo comma dell'art.73 del D.L. n.69/2013; - per il periodo di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Prato. Il periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Prato potrà essere svolto anche contestualmente al periodo di tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario, purché durante tale periodo il/la tirocinante svolga tutti gli incombeni previsti dal presente vademecum e frequenti per mesi diciotto la Scuola Forense.

§

OBBLIGO DI FREQUENZA DELLA SCUOLA

Come sopra ricordato durante i tre semestri di pratica al tirocinante è fatto obbligo di **partecipare ai corsi di formazione** di cui all'art. 43 legge 247/2012 organizzati dal COA anche qualora opti per lo svolgimento del tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013. In quest'ultima ipotesi, infatti, anche se la frequenza dello studio professionale di un avvocato è limitata ad un solo semestre,

l'obbligo di frequenza della scuola copre l'intero periodo di tirocinio di **18 mesi**.

L'obbligo di frequenza della scuola grava anche sul laureando che decida di svolgere il semestre anticipato di pratica durante tale periodo (6 mesi).

Qualora il/la tirocinante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al COA, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

Al termine del semestre svolto all'estero, il/la tirocinante consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il COA, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata.

PER COMPLETEZZA SI RICORDA CHE L'UNICA DEROGA ALL'OBBLIGO DI FREQUENZA PER 18 MESI DELLA SCUOLA EX ART. 43 L. N. 247/2012 È CONTEMPLATA DALL'ART. 7 D.M. N. 17/2018 IN FAVORE DI COLORO CHE SVOLGANO UN SEMESTRE DI PRATICA IN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA NEL LIMITE MASSIMO DI SEI MESI.

§

REDAZIONE DEL LIBRETTO PER UN SEMESTRE

UDIENZE

DEFINIZIONI: per quanto riguarda l'indicazione delle udienze alle quali il tirocinante ha partecipato nel corso del semestre, esse dovranno essere individuate mediante l'indicazione di:

DATA: la data in cui l'udienza si è svolta;

PARTI: dovranno essere indicate le parti della causa avendo cura di **anonimizzare i dati**, inserendo, ad esempio, soltanto le prime due lettere del nome e del cognome o della ragione sociale in caso di soggetto giuridico diverso da persona fisica.

N. DI RUOLO: nel formato 0000/0000

AUTORITA' GIUDIZIARIA: indicare l'Autorità Giudiziaria presso la quale si è svolta l'udienza.

OGGETTO DEL PROCESSO: In ambito civile dovrà essere riferito alla domanda sostanziale avanzata in sede processuale. In sede amministrativa o tributaria andrà specificata la natura dell'atto impugnato. In ambito penale dovrà qualificarsi la fattispecie contestata.

ATTIVITA' ESPLETATA IN UDIENZA: si dovrà indicare la tipologia di udienza a cui il tirocinante ha partecipato e l'attività materialmente svolta ad esempio: prima udienza, discussione, precisazione conclusioni, apertura dibattimento, udienza istruttoria etc..etc..

1) deve essere indicato, in ordine cronologico, **un numero minimo di 20 udienze** distribuite nell'arco dell'intero semestre;

2) dovranno essere riportati, secondo le indicazioni offerte nelle definizioni sopra indicate, i dati della causa e, sinteticamente, l'attività espletata in udienza;

3) non sono ammesse e riconosciute valide:

le udienze di mero rinvio;

gli incontri di mediazioni conclusi per “mancata partecipazione della parte”;
le udienze “autocertificate”;

le udienze a cui il praticante abbia assistito senza la presenza di un avvocato, salvo quanto si dirà in seguito per i tirocinanti abilitati;

Se la partecipazione all'udienza avviene con un Avvocato diverso dal *Magister* e che non fa parte del medesimo Studio di quest'ultimo, la stessa sarà svolta comunque sotto la responsabilità del *Magister* e il libretto dovrà essere firmato anche dall'Avvocato con cui si è partecipato all'udienza.

4) sarà consentito assistere a 2 udienze nella stessa giornata per non più di due volte a semestre a condizione che siano davanti a Giudici diversi o, se davanti allo stesso Giudice, che abbiano oggetto diverso; al di fuori di questi casi sarà possibile indicare nel libretto una sola udienza al giorno; saranno riconosciuti validi anche gli incontri di mediazione a cui il tirocinante avrà partecipato nel semestre nonché le udienze c.d. “cartolari” che dovranno essere annotate come di seguito indicato (punto 6)

5) le udienze dovranno, preferibilmente, avere ad oggetto tanto cause civili¹ quanto cause penali: indicativamente in numero di 15 per la materia trattata in via prevalente e in numero di 5 per l'altra materia; se il tirocinante si trova in uno studio di soli civilisti o soli penalisti, l'attestazione delle cause di genere diverso può essere fatta dal civilista o penalista, diverso dal *magister*, con cui il praticante farà nel semestre le relative udienze; in tale evenienza sul libretto, oltre alla firma del *magister*, dovrà essere apposta anche la firma dell'avvocato con cui il tirocinante ha seguito le udienze dell'altro genere, con l'accortezza di evidenziare queste con asterisco; il tirocinante che svolge la pratica in uno studio legale associato, ovvero nel quale svolgono stabilmente attività più avvocati, potrà riportare nel libretto anche le udienze di cause degli altri avvocati, fermo restando che la sua partecipazione a tali udienze sarà attestata comunque dal *magister*;

6) il tirocinante dovrà fare annotare la sua presenza, ai fini della pratica forense, sul verbale di udienza o dell'incontro di mediazione a cui partecipa; ciò è necessario poiché il *tutor*, in sede di verifica e vidimazione del libretto, può chiedere, a campione, di avere copia dei verbali di udienza cui il tirocinante afferma aver partecipato; in caso di udienza in modalità cartolare, la presenza del tirocinante deve essere inserita nelle note sostitutive con la dicitura “*le presenti note sono state redatte con la collaborazione del dott. _____, tirocinante di studio*”. Si precisa che **non è necessario allegare le copie dei verbali**, fermo restando il potere del *Tutor* di richiederne copia per le verifiche previste.

ATTI PROCESSUALI ED ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI

In tale sezione andranno indicati gli atti alla cui redazione il tirocinante ha partecipato, nonché le attività stragiudiziali compiute.

¹ ricomprendendovi in tale genere anche quelle davanti al TAR, alle Commissioni Tributarie ed ai Collegi Arbitrali.

Si precisa che, per quanto riguarda “l'oggetto” in sede civile dovrà essere fatto riferimento alla domanda sostanziale avanzata in sede processuale o oggetto di diffida o di procedimenti alternativi. In sede amministrativa o tributaria andrà specificata la natura dell'atto impugnato. In ambito penale dovrà qualificarsi sempre la fattispecie contestata. In ambito stragiudiziale dovrà ugualmente essere qualificata la domanda sostanziale, prestando ancora maggiore attenzione alle norme positive, che ne costituiscono il fondamento.

Oltre agli atti tipicamente giudiziari, potranno essere indicati, a titolo esemplificativo, anche le ricerche, i pareri, i contratti, le diffide, le raccomandate contenenti particolari intimazioni e qualche accesso agli uffici per il compimento di **attività particolarmente rilevanti**.

Potrà essere indicata, come attività stragiudiziale, anche la partecipazione a procedimenti di negoziazione assistita.

Nella materia penale potrà essere indicata la partecipazione ad atti d'indagine come l'interrogatorio dell'assistito, lo svolgimento di indagini difensive ex artt. 391*bis* e segg. c.p.p., il conferimento dell'incarico al C.T. ex art. 360 c.p.p. etc. etc.

Tali atti e attività andranno indicati nel numero di 20 a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti.

QUESTIONI GIURIDICHE

In tale sezione il praticante dovrà indicare le questioni che ha avuto modo di studiare ed approfondire nel corso del semestre per una causa in corso o per un parere da fornire.

Dovranno essere indicate nel numero di 10 a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle questioni.

Nel libretto andrà indicato sinteticamente anche l'oggetto (da intendersi come sopra specificato) della questione studiata con il riferimento normativo.

§

RELAZIONI

Alla scadenza di ogni semestre il praticante dovrà presentare al suo *Tutor* le relazioni che dovranno essere frutto di **personale elaborazione** e saranno:

n. 1 relazione sulle cause penali seguite nel corso del semestre, con l'indicazione sintetica degli atti predisposti, l'oggetto del processo, l'attività svolta in udienza, le eventuali decisioni del Giudice e quant'altro ritenuto importante ovvero sulle cause civili seguite nel corso del semestre, con l'indicazione sintetica degli atti predisposti, l'oggetto del processo, l'attività svolta in udienza, le eventuali decisioni del Giudice e quant'altro ritenuto importante;

n. 2 relazioni sulle questioni giuridiche affrontate e approfondite nel corso del semestre e scelte tra quelle indicate nel libretto nel periodo di riferimento; potranno essere inseriti sia riferimenti dottrinali che giurisprudenziali;

n. 1 relazione su questioni di deontologia.

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato.

Sulla prima pagina dovrà essere riportato un **indice** con l'indicazione sintetica dell'argomento di ciascuna relazione con i riferimenti normativi, nonché con i nomi del tirocinante, del *magister* e del *tutor* e le loro firme.

Alla fine di ogni semestre il libretto della pratica e le relazioni, una volta vidimate dal *Tutor*, verranno presentate al Consiglio.

Una relazione a semestre deve essere manoscritta. Si ricorda che le eventuali correzioni e/o cancellazioni dovranno essere effettuate tramite l'incasellamento della parola e/o frase da correggere; non sono ammesse cancellazioni con il "bianchetto" o simili.

Alla consegna del certificato di compiuta pratica verranno restituite al praticante le relazioni cartacee.

* * *

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Dopo i primi 6 mesi di pratica può essere presentata domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art. 41 comma 12 Legge 247/2012.

In particolare, l'art. 41 co. 12 della L. n. 247/2012 così dispone: "Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, **decorsi sei mesi** dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale **in sostituzione dell'avvocato** presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore (vedi nota). L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. **Essa può durare al massimo cinque anni**, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro". Si precisa, nel settore penale, **che il tirocinante non può comunque comparire in sostituzione nelle udienze preliminari, o a quelle di rinvio, né nelle udienze dinanzi al Tribunale del Riesame**. Si evidenzia poi che, in base alla attuale normativa, per i reati di cui agli artt. 572 e 589 c.p., originariamente attribuiti alla competenza del Pretore, è oggi prevista l'udienza preliminare di tal che il tirocinante non potrà comparire né nelle udienze preliminari celebrate per tali reati né in quelle del giudizio di rinvio.

L'abilitazione può essere richiesta anche dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica ma, in tale caso, il tirocinante, se già cancellato dal Registro tenuto presso l'Ordine, dovrà chiedere la reinscrizione nel Registro stesso.

Si ricorda che il patrocinio è consentito sia in sostituzione del proprio avvocato che, per quanto riguarda le udienze penali, dovrà delegare per iscritto il tirocinante a presenziare alla udienza, sia in sostituzione di altro Avvocato purché sempre sotto la responsabilità del proprio *magister*.

Le udienze a cui il tirocinante partecipa in sostituzione del proprio avvocato potranno essere riportate nel libretto della pratica tra quelle da indicare nel secondo e terzo semestre.

* * *

La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità, per diciotto mesi.

Sono ammesse interruzioni del periodo di pratica purchè nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del DM n. 70 del 17.3.2016.

* * *

Si rimanda, per le ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio, alle norme contenute nella legge professionale 247/2012 e nel regolamento ministeriale n. 70/2016 .

* * *

NOTA:

ARTICOLO 7

Competenza del pretore

[1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:

- a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 1 del codice penale;
- b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
- c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2 del codice penale;
- d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale;
- e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
- f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale;
- g) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;
- i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4 del codice penale;
- l) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
- m) truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale;
- n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale]. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado", in vigore dal 21.03.1998, con effetto dal 02.06.1999.

(2) Sono di competenza del pretore anche i provvedimenti di cui all'art. 76 del D.P.R. 09.10.1990 n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.